

Comunicazione Amianto – OBBLIGHI DEI PROPRIETARI



Cos'è?

L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa.

Per le sue caratteristiche è stato molto utilizzato in passato e dal 1992 è stato vietato in Italia.

Dove si trova?

- Prodotti in cemento-amianto:
 - lastre di grande formato per rivestimento facciate
 - lastre per tetti e facciate, lastre ondulate
 - canali di ventilazione, tubi, condutture di scarico
 - elementi prefabbricati e articoli da giardino (es. cassette per fiori, tavoli e sedie da giardino, lastre per tennis da tavolo)
- Rivestimenti di freni e frizioni (in resine composite)
- Guarnizioni di tenuta (in gomma composita)
- Amianto floccato (rivestimento di travi di acciaio e pareti quale protezione antincendio isolamento acustico e termico)
- Pannelli leggeri (rivestimenti antincendio pareti, porte)
- Rivestimenti (pavimenti e pareti)
- Stuoie (coibentazione di tubi)
- Mastici antifluoco (canalette di cavi)
- Cartone (isolamento termico, protezione antincendio)
- Materiale per filtri (industria alimentare e farmaceutica)
- Riempitivi (additivo fibroso per adesivi, sigillanti e pigmenti)
- Funi e corde in amianto, nastri isolanti e anelli di tenuta (protezione antincendio in stufe a olio o di maiolica, caldaie e bruciatori di impianti di riscaldamento centralizzati)
- Prodotti tessili (tessuti per tute protettive e indumenti resistenti al fuoco)
- Tessuti e cuscini in amianto (protezione antincendio, barriere antifiamma per canalette di cavi nei passaggi muro)

Perché è pericoloso?

E' pericoloso essenzialmente perché le fibre di amianto molto sottili, tendono a sfaldarsi dividendosi longitudinalmente, rimangono sospese in aria e vengono respirate. E' quindi necessario ridurre il più possibile l'inalazione e non disperderle nell'ambiente per eliminare il rischio di tumori (principalmente polmone, pleura, laringe).

La normativa

Richiede il controllo dello stato di conservazione dell'amianto e dei materiali che lo contengono. Quando le condizioni di degrado sono tali da creare una condizione di rischio è necessario effettuare un intervento di bonifica.

La **Regione Lombardia**, con la legge n.17 del 29 settembre 2003 ha approvato **nuove regole in materia di rimozione e smaltimento dell'amianto** presente nelle costruzioni.

La [L.R. n. 17/03 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto"](#) (.pdf 98 kb) modificata dalla [L.R. n.14/2012](#) (.pdf 186 kb) e il [Piano Regionale Amianto - PRAL](#) (.pdf 274 kb) hanno come obiettivo:

- Salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da amianto.
- Prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell'amianto.
- Promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza di amianto.

Il PRAL, in particolare, stabilisce una serie di azioni per perseguire tali obiettivi ed eliminare la presenza di amianto dal territorio regionale entro il 2016. Tali azioni prevedono principalmente:

- Mappatura dell'amianto presente sul territorio regionale.
- Monitoraggio dei livelli di concentrazione delle fibre di amianto nell'aria.
 - Criteri per la valutazione del livello di rischio e l'individuazione delle priorità di bonifica.
- Tutela sanitaria dei lavoratori che sono esposti e che sono stati esposti all'amianto.

Obblighi dei proprietari (soggetti pubblici e privati)

I soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, sono tenuti a comunicarne la presenza all'A.S.L. di competenza, e per conoscenza al servizio comunale, mediante la compilazione della seguente modulistica:

- Lettera accompagnamento "Invio modulo NA/1 ed allegato A";
- Modulo NA/1 "Notifica di presenza di amianto in strutture o luoghi";
- Allegato A "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto";
- Indicazione del nominativo e recapito della figura responsabile e documentazione prevista dal [D.M. 06.09.1994](#) ;

Pertanto il cittadino che rileva presenza di amianto in un edificio o impianto di proprietà e che non lo abbia ancora fatto (singolo cittadino, condominio, impresa) è tenuto a farlo anche ai fini di consentire il censimento completo dell'amianto sul territorio comunale.

La mancata comunicazione entro il 30.01.2013 comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.

Per quanto riguarda **gli edifici o i luoghi di proprietà privata**, al comune spetta il compito, una volta verificata, sempre tramite la ASL, la presenza di amianto non censito, di notificare al proprietario l'ordine di provvedere alla **stima dello stato di conservazione dell'amianto** o del materiale contenente amianto.

Entro trenta giorni dalla notifica il proprietario dovrà trasmettere al Comune e all'ASL, tramite l'apposito **modulo**, la stima dello stato di conservazione, che andrà effettuata sulla base del protocollo stabilito dalla Regione.

In caso di inadempimento, l'ASL provvederà ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.

Si ricorda che l'operazione di bonifica/smaltimento dell'amianto deve essere effettuata solo ed esclusivamente da ditte specializzate previa acquisizione di autorizzazione da parte dell'A.S.L. territorialmente competente.

In allegato alla presente

- modulistica per gli adempimenti previsti
- normativa di riferimento